



CITTA' DI COSENZA

*A Sindaco*

TITOLO III CLASSE 15 FASCICOLO \_\_\_\_\_

Cosenza,

14.10.2016

Id. flusso n. 3656 Gab. Sind.

Oggetto: **Nomina dell'ing. Angelo Brutto a componente esterno del Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

*A Sindaco*

VISTO il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del 7 giugno 2016, con il quale, a seguito delle elezioni comunali del 5 giugno 2016, è stato proclamato eletto il sottoscritto alla carica di Sindaco della Città di Cosenza;

PREMESSO CHE:

- l'art. 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, consente al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente e da collaboratori assunti a tempo determinato;
- il suddetto art. 90 compendia le norme, sviluppatesi nel tempo, che consentono anche agli amministratori degli enti locali di usufruire di uffici di *staff* formati con personale, scelto dagli stessi amministratori, da cui farsi coadiuvare nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;
- trattasi di uffici di supporto all'organo politico, nell'esercizio delle attività di indirizzo e di controllo proprie di quest'ultimo;
- agli uffici in questione possono essere adibiti dipendenti dell'Ente o collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, la cui durata è collegata a quella del mandato dell'organo a supporto del quale sono chiamati, in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto;
- è altresì stabilito che nell'ipotesi in cui il collaboratore esterno, chiamato a far parte dello *staff*, sia dipendente di un'altra pubblica amministrazione, lo stesso venga collocato automaticamente in aspettativa senza assegni;
- il comma 3-bis del predetto articolo 90, aggiunto dall'art. 11, comma 4 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11.8.2014, n. 114, precisa che *"resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale"* degli addetti agli uffici di supporto agli organi di direzione politica, *"anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale"*;

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cosenza, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 218 del 9 agosto 2007 e s.m.i., prevede agli articoli 7 e 8, la costituzione di uffici alle dirette dipendenze degli organi politici composti, tra gli altri, anche da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;
- tali uffici coadiuvano gli organi politici nelle funzioni di indirizzo e controllo agli stessi attribuite nel quadro del programma amministrativo del Sindaco;
- dette funzioni comportano lo svolgimento di attività complesse e delicate che richiedono necessariamente un valido ed efficace supporto;
- l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con collaboratori esterni è determinata, oltreché dalle capacità professionali possedute dai collaboratori medesimi, soprattutto dal carattere prettamente fiduciario su cui è basata la scelta dell'organo politico;

- l'art. 8 del citato Regolamento definisce il funzionamento del Gabinetto del Sindaco quale struttura preposta all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (comma 5) e, al comma 6, regola la costituzione, nell'ambito del Gabinetto del Sindaco, di un apposito ufficio denominato "Segreteria del Sindaco", con il compito di cooperare all'esercizio delle dette funzioni;

- per il carattere eminentemente fiduciario delle funzioni da svolgere all'interno dei predetti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, nonché per la derivante responsabilità e necessaria disponibilità, la scelta dei collaboratori non può che avvenire sulla base dell'«*intuitu personae*»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 24.6.2011, con la quale è stata fissata la dotazione organica del Gabinetto del Sindaco, ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del citato Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dato atto che, allo stato, risulta in servizio un numero di componenti esterni del suddetto Ufficio di Gabinetto inferiore al contingente numerico ivi previsto;

VISTO l'art. 9, comma 28 del D.L. 31-05-2010, n. 78 convertito, con modifiche, in legge 30.7.2010, n. 122, nel testo modificato, da ultimo, dal D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modifiche, in legge 11.8.2014, n. 114, il quale fissa il vigente limite finanziario della spesa per le assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in un valore complessivo non superiore a quello sostenuto dall'ente per le stesse finalità di lavoro flessibile nell'anno 2009, purché l'ente stesso sia in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 e successive modificazioni;

DATO ATTO che questo Comune è in regola con gli anzidetti obblighi di riduzione delle spese di personale;

RITENUTO che, nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente, è pertanto possibile per questo Ente, che non è in condizione di dissesto finanziario e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie, assumere collaboratori esterni a tempo determinato;

**CONSIDERATO CHE:**

- in considerazione della necessità di essere coadiuvato nelle proprie funzioni da una struttura che assicuri una idonea attività di supporto, si ritiene di doversi avvalere, nel rispetto dei vincoli della spesa di personale - ovvero non aumento della stessa rispetto all'anno precedente - e con riserva della facoltà di conferire ulteriori incarichi di tal fatta, della collaborazione dell'ing. Angelo Brutto, avuto riguardo al suo *curriculum* in atti, instaurando con il medesimo un rapporto di lavoro a tempo determinato, prevedendo per esso l'allineamento al trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente CCNL per i dipendenti comunali ascritti alla categoria giuridica D1, di cui al vigente CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali, integrato da un unico emolumento, quantificato in relazione alla complessità e delicatezza dell'attività che il predetto sarà chiamato a svolgere, ex art. 90 - comma 3 - del d.lgs. n. 267/2000;

- detto rapporto di lavoro è a tempo determinato di diritto privato, per come disposto dalla Corte dei Conti Sez. Liguria n.27/2016, e ad esso si applica, per la parte economica, come previsto dal citato art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni-Autonomie locali, ferme restando le direttive del Sindaco connesse alle esigenze operative ed organizzative finalizzate all'espletamento del proprio mandato;

- il suddetto rapporto di lavoro sarà soggetto alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro redatto nella forma di diritto privato, con riserva di accertamento dei requisiti regolanti l'accesso al rapporto di lavoro stesso;

- la mancanza dei suddetti requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro, o la cessazione anticipata del mandato attribuito al sottoscritto Sindaco, costituiscono condizioni risolutive del contratto, senza obbligo di preavviso;

- inoltre tale contratto, a tempo determinato, è risolto di diritto nel caso in cui il Comune di Cosenza dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ed in ogni altro caso previsto dalla vigente legislazione;

- in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui trattasi potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO l'art. 52 dello Statuto comunale;

VISTO l'articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cosenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 9.8.2007 e successive modificazioni;

*decreta*

*per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:*

I. Di nominare la persona sotto indicata quale componente esterno del Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dell'art. 8 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con le funzioni individuali di seguito indicate:

- 1) BRUTTO Angelo, nato a Rogliano (CS) il 4.4.1984  
Funzioni: *Supporto al Sindaco nel monitoraggio dell'attuazione del programma amministrativo.*

II. Di demandare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 8 del predetto regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la determinazione del trattamento economico individuale del suddetto collaboratore esterno, tenuto conto del titolo di studio posseduto e della complessità qualitativa delle funzioni conferitegli.

III. Di demandare al dirigente del Settore Personale – Controllo di gestione, sulla base della predetta deliberazione della Giunta comunale, l'instaurazione del relativo rapporto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato, al quale si applica, per la parte economica, il vigente CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali, con la corresponsione dell'emolumento sostitutivo di cui all'art. 90, comma 3 del T.U.E.L., secondo quanto stabilito nella predetta deliberazione di Giunta comunale;

IV. Il rapporto di lavoro di cui trattasi, redatto nella forma di cui al precedente punto, con riserva di accertamento dei requisiti per l'accesso allo stesso, avrà la decorrenza indicata nel relativo contratto individuale di lavoro, che dovrà essere predisposto e sottoscritto a cura del dirigente del Settore Personale, e termine alla data di cessazione del mandato amministrativo attribuito al sottoscritto Sindaco. La mancanza dei suddetti requisiti o l'eventuale cessazione anticipata del mandato attribuito al Sindaco costituiscono condizioni risolutive del contratto di cui sopra, senza obbligo di preavviso. Inoltre tale contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, o negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.


V. Il rapporto di lavoro a tempo determinato in parola non potrà, in nessun caso, trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.

VI. Di demandare ai competenti uffici l'attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure e l'espletamento di ogni adempimento connesso alla concreta attuazione del presente provvedimento, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte del dirigente del Settore Personale-Controllo di gestione.

*Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Segretariato generale; Capi Dipartimento; Dirigente del Settore Personale – Controllo di gestione; Dirigente del Settore Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio.*

*Si esprime parere favorevole  
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto  
Cosenza, li 1<sup>o</sup> OTT 2016*

Il dirigente del Settore 1° Personale – Controllo di gestione  
e dirigente del Settore 12° Risorse Finanziarie – Bilancio  
(avv. Ugo Dattis)



Mario Occhiuto

